



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO  
Eseguita registrazione il ..... al n° .....  
Versamento € .....  
p. Il Direttore

**Associazione di volontariato Missione sorriso ONLUS**

**Verbale di Assemblea Straordinaria N°1**

L'anno 2021, il giorno 2 del mese di MARZO alle ore 20,00 presso la sede operativa sita in Avellino (Av) alla Piazza Don Luigi Sturzo, n. 12, giusta convocazione affissa presso la sede operativa su scritta e inviata via e-mail ai soci che non frequentano la sede operativa, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "MISSIONE SORRISO ONLUS", per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo Settore ad opera del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Modifica alla denominazione;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti IN PRESENZA presso la sede operativa in piazza Don Luigi Sturzo ,12 in Avellino: Festa Monica, Di Roma Maria. SONO IN PRESENZA SU PIATTAFORMA MEET LINK: <https://meet.google.com/aat-mgps-ihs> De Cristofaro Andrea, Cascetta Manuela , Caso Gabriella , De Vito Serena ,Di Maio Immacolata , Fimiani Iolanda , Girardi Alessio , Montella Francesco , Pellecchia Principessa , Grieco Filomena , Rampino Ilde , Porciello Vincenzo , Bardaro Claudio e Giordano Lorena.

Per un totale di n. soci 16 su 16.

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea la sig.ra Festa Monica e viene nominato Segretario la sig.ra Di Roma Maria.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando la necessità di modificare lo statuto attualmente vigente per adeguarsi alla nuova normativa in materia di ETS, introdotta dal d. lgs 117/2017. Nello specifico, in considerazione della attività di interesse generale previste dall'art. 5 del nuovo Codice del Terzo settore, valutate le finalità dell'associazione che si sostanziano fondamentalmente nella promozione della solidarietà e dell'integrazione sociale, e nella promozione del benessere psicofisico per uno sviluppo integrale della persona, considerato inoltre che a seguito della crisi epidemiologica da covid-19, l'Associazione ha dovuto rivedere la modalità di svolgimento delle attività e che altresì si sono rese concrete nuove prospettive, si evidenzia che l'Associazione ben si configura nella forma dell'APS, così come disciplinata dal nuovo CTS, per cui si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, modifiche allo statuto, finalizzate all'adozione di tale forma. Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

1  
# DM

570/24



*[The body of the document contains a large, faint, diagonal line, likely a placeholder for text or a signature.]*

organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i propri associati, usando come strumenti principali : la crescita personale, la clownterapia, il teatro ; organizzare iniziative di sensibilizzazione sui doveri di solidarietà; promuovere, con il coinvolgimento dei volontari-clown, azioni di assistenza sociale negli ospedali, nelle comunità, nei luoghi di catastrofi naturali per il raggiungimento donare speranza attraverso un sorriso ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita dei volontari stessi.

Dopo attenta discussione viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, con voto favorevole di tutti i presenti.

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno ed in particolare informando i presenti che a seguito delle modifiche statutarie adottate si rende necessario procedere anche alla modifica della denominazione che passa da "Missione Sorriso ONLUS" a : "Missione Sorriso APS". La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Missione Sorriso APS.

All'unanimità dei presenti, per alzata di mano, viene approvata la modifica della denominazione dell'associazione come innanzi proposta e contenuta nel nuovo statuto sociale appena approvato.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione entro i previsti 30 giorni.

L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo nonché legale rappresentante dell'Associazione a procedere a tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozioni Sociali, ovvero, se già istituito, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Quanto all'ultimo punto si provvederà all'acquisto di gadget pasquali da consegnare il 30 Marzo 2021, presso la casa di cura "Villa dei Pini" sita in Avellino e il 3 Aprile 2021 presso il reparto di pediatria di Avellino, seguendo tutte le normative anti-covid e i DPCM in vigore. Tutte le spese saranno contabilizzate nel bilancio 2021. L'assemblea ne prende atto. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 21,30, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Meze Rome



11-03-21  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO  
Eseguita registrazione il 11-03-21 al n. 242  
Serie.....3.....Versamento €.....ESENTE  
p. Il Direttore



*[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the document is void or unused.]*

OFFICE OF THE DIVISION SUPERINTENDENT  
MARIKINA CITY  
MAR 10 2010



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**"Missione Sorriso APS"**

**ART. 1 – (Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Missione Sorriso APS"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Avellino, Via Roma n° 18. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

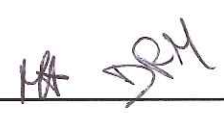
**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5 - (Finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. In particolare l'Associazione ha come finalità la solidarietà, l'assistenza sociale, la tutela dei diritti, la promozione del benessere psicofisico per uno sviluppo integrale della persona, la promozione dell'uguaglianza, dell'inclusione, della cultura e dell'arte, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:





- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'art 5 del d.lgs 117/2017;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni organizzative e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs 117/2017, come previsto alla lettera i) dell'art 5 comma 1 del d.lgs 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art. 5 comma 1 del d. lgs 117/2017;
- alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui alla lettera q) dell'art. 5 comma 1 del d. lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dell'art. 5 comma 1 del d. lgs 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) dell'art. 5 comma 1 del d. lgs 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z) dell'art. 5 comma 1 del d. lgs 117/2017.

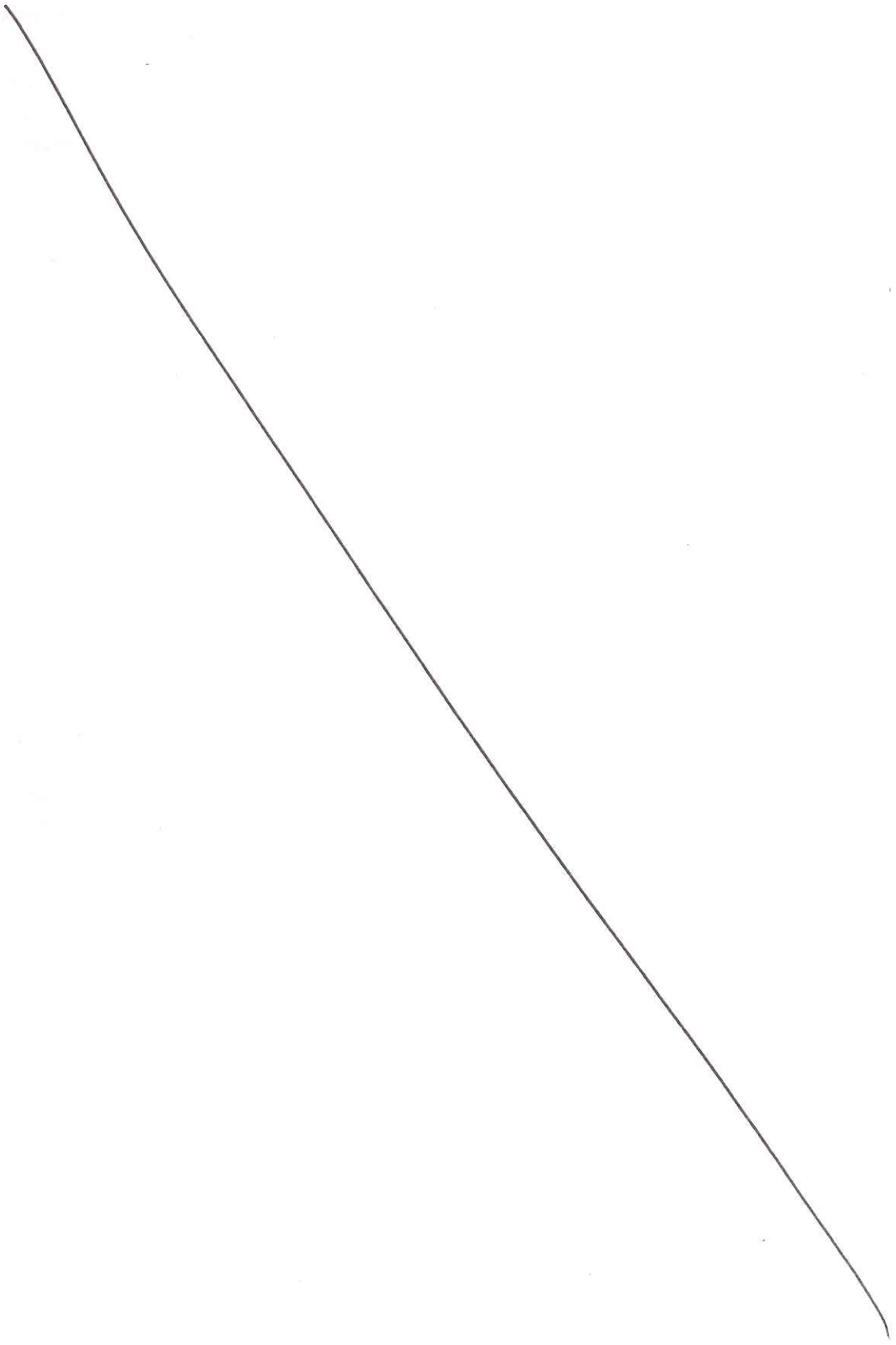
Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'associazione potrà, a titolo esemplificativo: organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i propri associati, usando come strumenti principali : la crescita personale, la clownterapia, il teatro ; organizzare iniziative di sensibilizzazione sui doveri di solidarietà; promuovere, con il coinvolgimento dei volontari-clown, azioni di assistenza sociale negli ospedali, nelle comunità, nei luoghi di catastrofi naturali per il raggiungimento donare speranza attraverso un sorriso ma allo stesso tempo migliorare la qualità della vita dei volontari stessi.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione, in caso di necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

14 DRM



## ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Presidente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto dell'approvazione della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo rilascio della tessera sociale (o iscrizione nel libro soci), è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera (o dopo l'iscrizione nel libro soci), verrà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa (o previa cancellazione dal libro soci)

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

**ordinari**: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

**sostenitori**: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

**benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

## ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



*[A large, faint, diagonal line or signature is drawn across the page.]*

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 25;
  - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **ART. 8 - (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio escluso può far appello entro 30 giorni all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 10 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi del presente Statuto.

#### **ART. 11 - (Assemblea)**



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, e-mail, PEC spedita 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di appello;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 - (Validità Assemblee)**

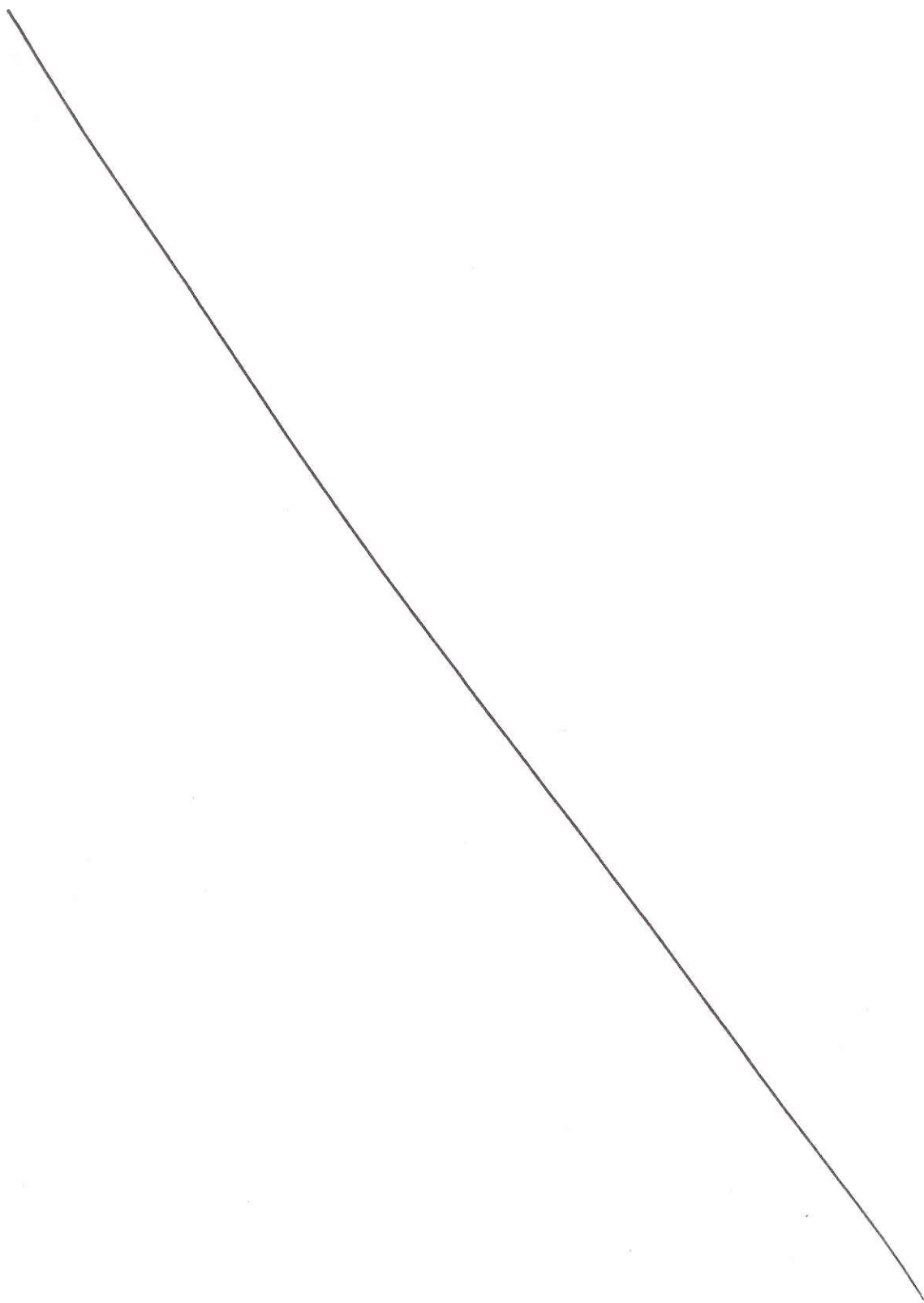
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

14 28/11



L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci (*maggioranza inderogabile*). *La seconda convocazione dell'assemblea straordinaria, non può derogare le maggioranze previste per la prima.*

#### **ART. 14 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 15 - (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore ai tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovabile. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

#### **ART. 16 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

#### **ART. 17 - (Organo di Controllo)**

*[Handwritten signature]*



E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 19 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

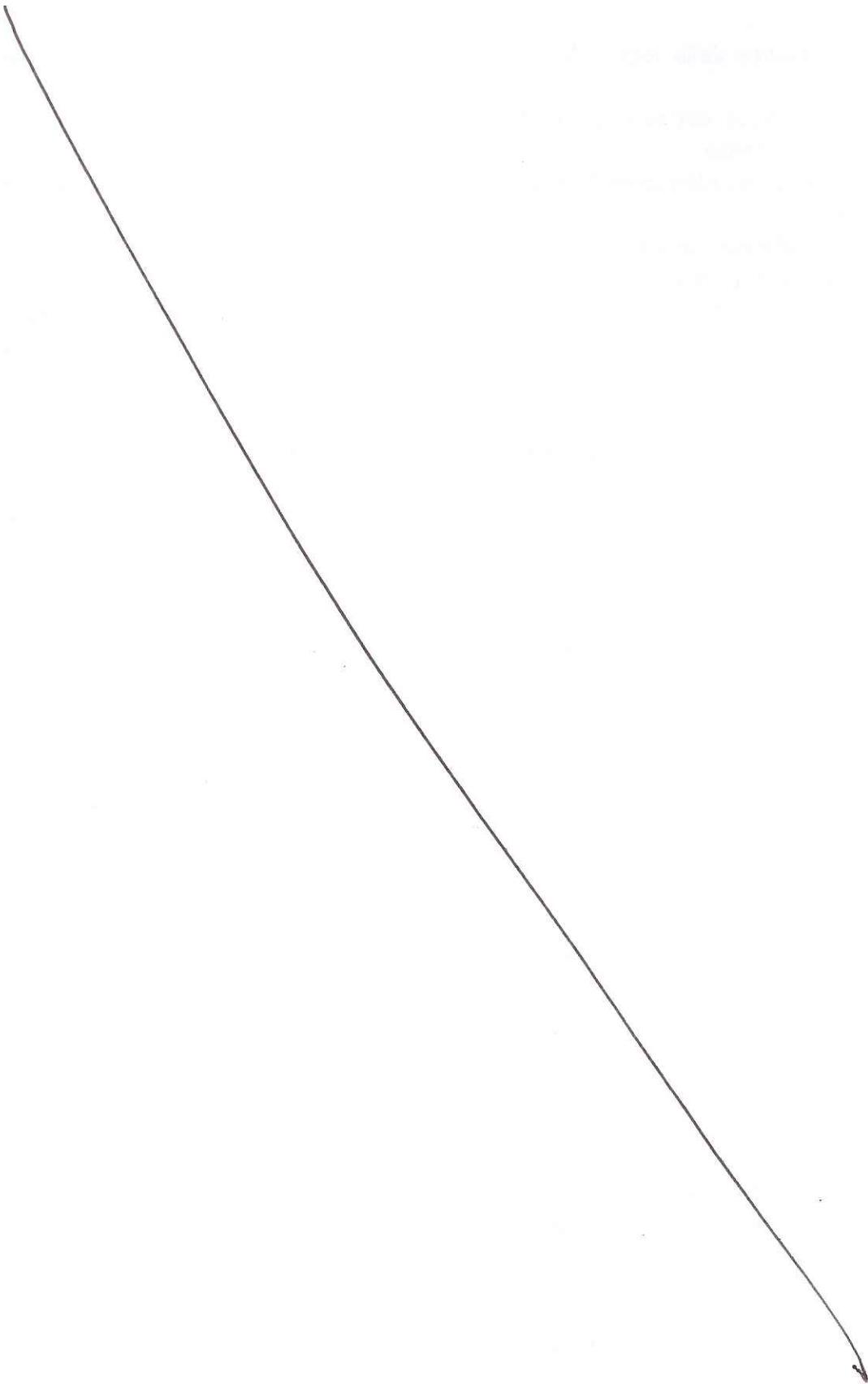
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 21 - (Bilancio)**

*[Handwritten signature]*



I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 22 - (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 23 - (Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25 - (Libri sociali obbligatori )**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

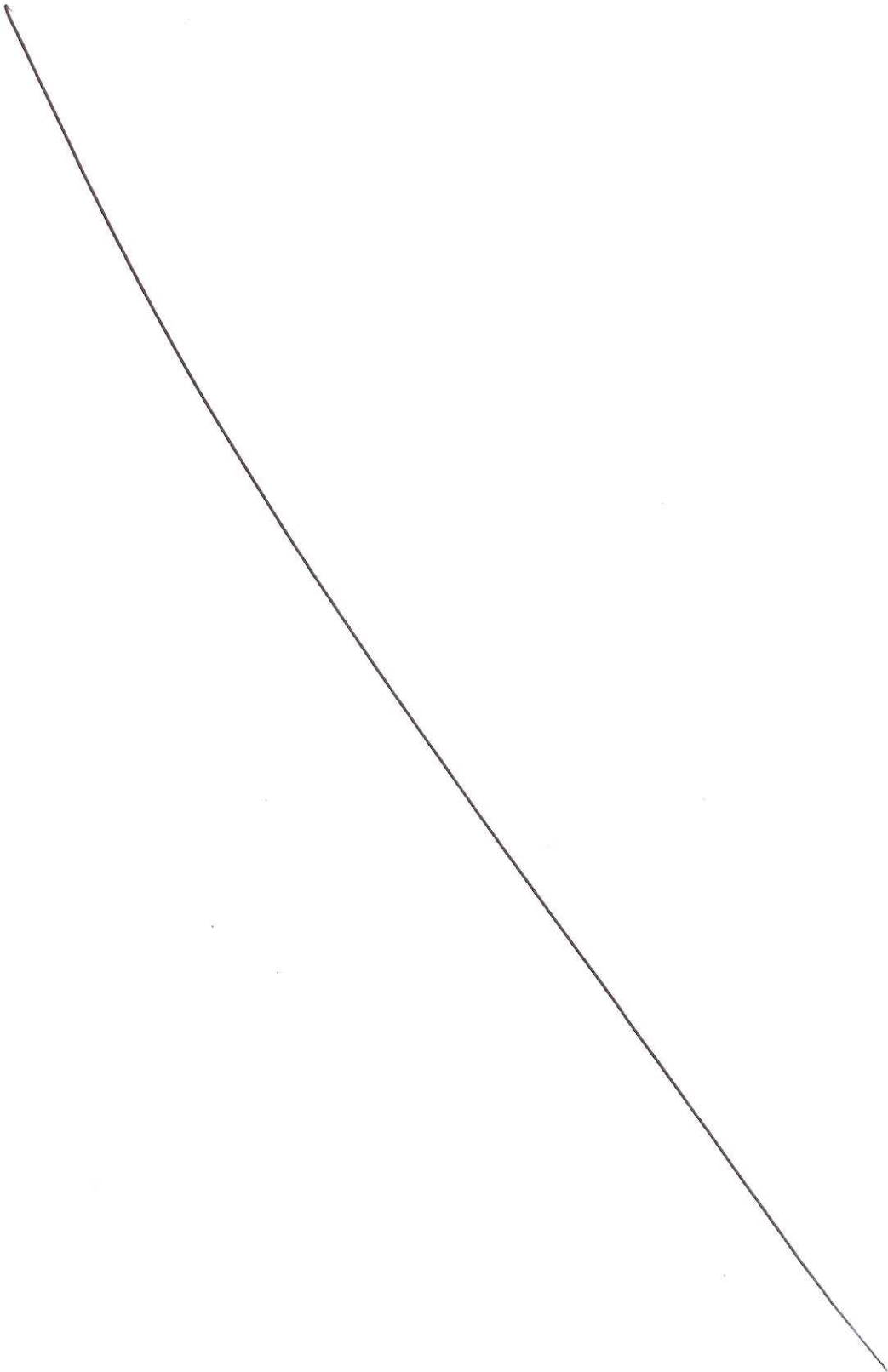
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri Organi sociali tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 27 - (Disposizioni finali)**



Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Mezie Di Rome

Flavia Bst

